

个性化教育计划 (PEI)

根据1994年2月24日的总统令第5条,“个人化教育计划”是载于第13条第1款第a款所设想的三个项目,教学 - 教育,康复和社会化,协调一致的文件

1992年第104号法律,强制整合了残疾人士的学校和课外水平。PEI在艺术中提及12第5段,第104/92由业务残疾问题工作组(GLHO)起草,由整个类别委员会与多学科单位的经营者,社会服务提供者,与其父母合作组成。

该文件包含所有计划的教育和教学活动,并进行相关的验证和评估,并在上一个学年的7月30日之前制定,2006年2月23日(第182页第3条第1款185)。

PEI致力于通过中期审核与参与实现所分配目标的所有参与者之间的合作对所开展的活动和任何调整。

在每个学年开始时,PEI需要通过验证进度进行审查和更新。

在从一个学位到另一个学历的过渡阶段,学校负责人与残疾学校所选择的学校进行适当的安排,继续学习,以确保照顾项目的连续性 教育行动。

在循环步骤中,PEI将通过参与支持计划的上一个周期的教师的协作来实现。

在一中学末期,残疾学生的最佳形式的指导和自我导向将被激活,以帮助他选择与他的潜力和喜好相对应的培训路线。

2008年3月20日政府,地区和地方当局政府间协定第3条规定,在整个教育期间,尤其是在离校或上学阶段,学校机构

国家卫生服务机构,社会服务和家庭的专门服务,致力于采取鼓励残疾人伴随成人生活的举措,例如过渡到学校工作的经验,阶段,与负责成人残疾的领土机构的合作协议,以确保个人支持项目的连续性在这个阶段,地区,区域学校办公室和艺术中提到的公共科目。 art.1 2000年11月8日法律第5段328,规划和促进采取行动,按照当地的地域特色确保成人生活的最佳过渡条件。

在制定“个人教育计划”时,应制定确定必要资源的建议,包括支持小时数,这些建议应专门用于教育和培训,同时继续负责其他机构

根据“个人教育计划”第10条第5款,为个人教育计划所要求的残疾学生融入和协助所需的其他专业和物质资源进行体制提供。第122。

经过2017年4月13日第66号立法令的批准,“个人化教育计划”成为“2000年11月8日第328期法”第14条提及的个别项目的组成部分。

从2019年9月1日起,为残疾学生起草PEI将会对现行法律进行部分修改,由教师或董事会制定和批准,由家长或其责任人员参与

在校内工作的内部和外部资格的专业人士,与教室和残疾学生进行互动,并得到多学科评估单位的支持。

教育计划将在每个学年开始时从儿童学校开始制定,并在残疾人面临新的和未来的工作条件的情况下进行更新。

在教育水平,包括转学案件,之间的过渡期间,原学校的老师必须通知目的学校的学校,以方便残疾人入园。

在制定PEI时,考虑到残疾认证和操作简介,以确定在关系,社会化,沟通,互动,方向和自主等方面创造学习环境的工具,策略和方法。

PEI提供与个人化计划相关的教学和评估方法,包括实际进行校务交替,确保参与包容项目的参与者参与协调计划的干预措施和 与个人项目的互动。

PEI在学年期间定期进行审核,以确定目标的实现情况,并作出任何更改和增补。

直到2019年9月1日,目前的立法仍然按照设想的程序生效。

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

In base all'articolo 5 del DPR 24 febbraio 1994, il Piano Educativo Individualizzato è il documento contenente la **sintesi coordinata dei tre progetti** (didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della Legge 104 del 1992, una **forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità**.

Il PEI di cui all'art. 12, comma 5, legge n. 104/92 è **redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO)** composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni ed è redatto **entro il 30 luglio** dell'anno scolastico precedente (art. 3 comma 1 DPCM 23 febbraio 2006 n. 185).

Il PEI è un impegno alla collaborazione tra **tutti gli operatori** coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, con **verifiche di medio termine** sulle attività realizzate ed eventuali adeguamenti.

All'inizio di ogni anno scolastico, il PEI deve essere **rivisto ed aggiornato** effettuando una verifica dei progressi realizzati.

Nel **passaggio da un grado d'istruzione all'altro**, il Dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la **scuola prescelta dall'alunno con disabilità per la prosecuzione degli studi**, al fine di garantire continuità nella presa in carico, nella progettualità, e nell'azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la

collaborazione dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.

Al termine della Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le **migliori forme di orientamento** e di auto-orientamento dell'alunno con disabilità, al fine di aiutarlo a **scegliere il percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.**

L'articolo 3 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 stabilisce che durante tutto il periodo educativo e soprattutto nella fase precedente all'uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi sociali e la famiglia, si impegnano ad adottare iniziative che favoriscano **l'accompagnamento della persona con disabilità alla vita adulta quali**, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie territoriali responsabili per la disabilità adulta, al fine di garantire la **continuità del progetto individualizzato di sostegno**. In tale fase le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, pianificano e promuovono le azioni atte garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta secondo modalità consone alle specificità territoriali.

Nella formulazione del Piano Educativo Individualizzato, vanno elaborate le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del **numero delle ore di sostegno**, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri enti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno con disabilità richieste dal Piano Educativo Individualizzato, in base all'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122.

Con l'approvazione del **Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66**, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) diventa parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

A partire dal **1 settembre 2019**, la redazione del PEI degli alunni con disabilità subirà delle modifiche parziali rispetto alla normativa attuale, sarà elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o delle persone che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche

interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

Il Piano educativo sarà redatto **all'inizio di ogni anno scolastico** a partire dalla scuola dell'infanzia, con aggiornamenti in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona con disabilità. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti della scuola di provenienza devono informare quelli della scuola di destinazione per favorire l'inserimento della persona con disabilità.

Nella stesura del PEI si tiene conto della **certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento** per individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie.

Nel PEI sono previste le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, anche per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione con le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Fino al 1 settembre 2019 rimane in vigore la normativa attuale con le procedure previste.

Riferimenti normativi

[Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66](#) (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

[Parere Garante privacy del 15 ottobre 2015 n. 535](#) (Parere su uno schema di regolamento in materia di "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell'Anagrafe nazionale degli Studenti");

[Legge 13 luglio 2015 n. 107](#) (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione (Accordo del 27 marzo 2015 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute);

Legge 8 novembre 2013 n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, (conv. **legge 30 luglio 2010, n. 122**);

[Nota del 4 agosto 2009 n. 4274](#) (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

Legge 3 marzo 2009 n. 18; (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185;

(Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della **legge 27**

dicembre 2002, n. 289);

Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap);

Legge del 27 ottobre 1993 n. 423;

Legge del 5 febbraio 1992 n. 104.